- L'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo MARZI, richiama:
- la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e, in particolare, l'articolo 4 prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito Regione, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnatele agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea;
- la legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32, comma 21, prevede per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento recante norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni) l'adozione da parte delle Amministrazioni competenti di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
- la legge 9 gennaio 1989, n. 13 reca "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) specifica ciò che viene inteso per barriere architettoniche, in riferimento alle diverse tipologie di disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all'articolo 24, comma 9, stabilisce che i PEBA prevedano anche l'accessibilità degli spazi urbani "con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) agli articoli 3-4, estende il campo di applicazione definendo ed indicando le norme per i percorsi accessibili;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) riprende in maniera organica quanto previsto dalla normativa precedente in materia di abbattimento barriere;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità) del 13 dicembre 2006, all'articolo 3, istituisce presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, prevedendo tra i suoi compiti la predisposizione di programmi di azione biennali per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- il D.P.R. del 4 ottobre 2013, (Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità) indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi;
- D.P.R. del 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità) che persegue una nuova strategia della accessibilità che fa emergere una necessaria revisione e aggiornamento complessivo della normativa vigente in materia, per adeguarla ai principi della Progettazione Universale, in attuazione della Convenzione ONU;
- i PEBA rappresentano gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia di fruibilità degli edifici pubblici;

- i PEBA, così integrati, riguardano gli edifici pubblici esistenti e gli spazi urbani, consentendo la creazione di un sistema accessibile nel suo complesso.
- la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), all'articolo 11 prevede benefici a favore delle persone con disabilità, attraverso iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della 1. 104/1992, e, in particolare, l'articolo 14 che tra le azioni positive prevede l'intervento regionale finalizzato a sollecitare gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986).

Richiama, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2021 (Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022 (Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità), che, tra l'altro, assegna alla Regione Valle d'Aosta la somma di euro 25.092,67, per l'erogazione dell'incentivo ai Comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione della presente deliberazione.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 6 febbraio 2023, avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'assegnazione ai comuni delle risorse statali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022 per la progettazione di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità.".

Ricorda che con la sopra citata deliberazione la Giunta aveva previsto, tra l'altro, di erogare la somma statale assegnata con le seguenti modalità:

- ✓ al Comune di Aosta euro 1.002,67;
- ✓ ai restanti Comuni euro 330,00;
- ✓ erogazione delle risorse a seguito della trasmissione della rendicontazione della spesa sostenuta dagli enti, che dovrà avvenire entro 18 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo da parte della Regione.

Riferisce che, non essendoci nel territorio regionale Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, in base all'ultimo dato disponibile al 31.12.2021, non è stato possibile applicare tra i criteri di priorità quelli previsti dal Decreto.

Ricorda inoltre che, sempre con tale deliberazione, la Giunta aveva ritenuto opportuno che la Regione si dotasse di linee guida per favorire un approccio coordinato e guidato su tutto il territorio regionale e prevedesse contributi regionali integrativi per agevolare in modo significativo i Comuni in tale processo, in quanto l'entità dei fondi statali, ripartiti in parti eguali tra i 74 Comuni del territorio regionale sarebbero minimi e pari a circa 378 euro.

Richiama la legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), e, in particolare, l'articolo 70 che così dispone:

- 1. La Regione è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a erogare contributi a favore dei Comuni per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità).
- 2. Le linee guida per l'elaborazione dei PEBA, nonché i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, sono stabiliti con

deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, previo parere del CPEL, entro il 30 novembre 2023.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per gli anni 2024 e 2025, in annui euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'Allegato C. Per l'anno 2026 lo stanziamento è individuato secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Precisa che la redazione del documento è stata effettuata da parte dell'ufficio accessibilità della Struttura regionale assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, competente anche in merito all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2008, sopra richiamata.

Illustra inoltre il contenuto dell'Avviso pubblico allegato alla presente deliberazione, finalizzato all'erogazione di contributi regionali a favore dei Comuni che, singoli o in forma associata, redigeranno il proprio PEBA sulla base delle presenti linee guida regionali.

Evidenzia, in particolare, che l'agevolazione consiste in un contributo pari al 70% della spesa sostenuta, con i seguenti limiti:

- ✓ euro 5.000, per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- ✓ euro 10.000, per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- ✓ euro 20.000, per i Comuni con popolazione residente tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- ✓ euro 40.000, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

Propone, inoltre, di rettificare i criteri di ripartizione delle risorse statali individuati con la DGR n. 100/2023, sopra richiamata, in quanto per effetto dell'assegnazione di importanti risorse aggiuntive regionali, si rende opportuno concentrare le limitate risorse statali sul primo anno di applicazione della misura, assegnandole ai Comuni che in ordine cronologico presenteranno prima la richiesta di finanziamento.

### LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo MARZI, e su sua proposta;

visto il parere positivo, con osservazioni, sulla proposta della presente deliberazione, espresso in data 21.11.2023 prot. n. 943, acquisito agli atti ns. prot n. 40844 in data 22.11.2023, dal Consiglio permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2023, n.12;

preso atto che il CPEL con il parere sopra richiamata ha formulato la seguente osservazione:

"L'Assemblea del CPEL, con riferimento alle tempistiche di erogazione dei contributi a sostegno delle spese per la predisposizione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, chiede che gli stessi siano erogati, per una quota pari al 50 percento dell'importo concesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di concessione e, per la restante quota, a seguito della presentazione di copia della fatture quietanzate relative alle spese sostenute";

ritenuto di poter accogliere l'osservazione formulata;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29.05.2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della

revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione della Dirigente della struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

- 1. di approvare le Linee Guida per la redazione da parte dei Comuni dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), di cui al documento allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare l'allegato 2 concernente l'avviso disciplinante le modalità di concessione dei contributi a favore degli enti locali valdostani per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere architettoniche, sulla base delle linee guida di cui alla presente deliberazione;
- 3. di dare atto che, a parziale deroga di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 100/2023, i contributi saranno concessi nei limiti delle risorse annualmente disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- 4. di approvare la spesa complessiva pari a euro 325.092,67 per il periodo 2023-2026, così suddivisa:
  - 4.1 euro 25.092,67 di risorse statali, accertate con provvedimento dirigenziale n. 4483 del 3 agosto 2023 (accertamento n. 8505/2023), che saranno oggetto di riproposizione sull'anno 2024, a seguito della riassegnazione della risorse, sul bilancio di finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, capitolo U0027278 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali, su fondi assegnati dallo stato, per la progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)";
  - 4.2 euro 100.000,00 per gli anni 2024 e 2025 mediante prenotazione sul capitolo sul capitolo U0027238 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025;
  - 4.3 euro 100.000, per l'anno 2026 dando atto che la relativa spesa sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa al capitolo U0027238 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)" dei futuri bilanci della Regione.





# PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**VDA** ACCESSIBILE



## **INTRODUZIONE**

L'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2001 definisce la disabilità come un'interazione fra una condizione di salute ed un ambiente sfavorevole, quindi come la conseguenza o il risultato, di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali ed ambientali che costituiscono le circostanze in cui l'individuo stesso vive. Per questo non è una classificazione delle malattie, ma una classificazione delle componenti della salute in un determinato ambiente. L'ICF fornisce una prospettiva coerente delle diverse dimensioni della salute a livello biologico, individuale e sociale.

La descrizione del funzionamento e della disabilità prende in considerazione tre prospettive differenti: il corpo, la persona e la persona in un contesto.

I fattori contestuali sono quelli che determinano se la persona con una specifica condizione di salute abbia o meno una disabilità.

L'ICF non classifica le persone, ma gli stati di salute ad esse correlati, descrivendo la situazione di ciascun individuo all'interno di una serie di domini che riguardano il funzionamento umano e le sue restrizioni.

Tutte le condizioni di salute vengono a trovarsi sullo stesso piano, senza distinzioni sulle cause e sull'eziologia; al contrario, a parità di patologia, vengono analizzati i contesti familiare, sociale, lavorativo della persona, tutti fattori che possono avere un peso non indifferente sulla qualità della vita.

Le menomazioni possono essere una parte o un'espressione di una condizione di salute, ma non indicano necessariamente la presenza di una malattia o che l'individuo, per questo, debba essere considerato malato.

Il concetto di menomazione è più ampio e comprensivo rispetto a quello di disturbo o di malattia; la perdita di un arto è una menomazione della struttura corporea, non un disturbo o una malattia.

I sintomi, in quest'ambito, non documentano uno stato patologico, ma sono parte delle funzioni corporee, che possono essere utilizzate per prevenire o identificare i bisogni delle persone.

L'ICF supera, quindi, i limiti del modello medico e di quello sociale precedenti, secondo i quali lo schema teorico che fonda il concetto di disabilità è consequenziale: se c'è la presenza di una patologia si ha una menomazione quindi una disabilità ed un handicap, ossia una situazione di svantaggio sociale che impedisce alla persona con disabilità di svolgere le funzioni considerate proprie per l'età, il sesso, la cultura d'appartenenza.

L'utilizzazione dell'ICF permette di evitare una definizione di disabilità a priori e può far cogliere l'aspetto multidimensionale e multifattoriale della disabilità stessa, intesa come decremento nelle funzioni e nelle strutture corporee e come decremento delle capacità e delle performance delle azioni attraverso tutti gli ambiti della quotidianità e della vita.

I fattori ambientali, in questo contesto, diventano la funzione facilitante od ostacolante che il mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti può avere sulle persone. Un ambiente con barriere o senza facilitatori limiterà la performance dell'individuo; altri ambienti, più facilitanti, potranno invece favorirla. La società può dunque ostacolare la performance di un individuo sia creando delle barriere (edifici inaccessibili, atteggiamenti rifiutanti), sia non fornendo facilitatori (mancata disponibilità di ausili, di assistenza adeguata, di accettazione sociale).

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione ed il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di uguaglianza con gli altri. I diritti delle persone

con disabilità non risiedono solo nel rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone, la non discriminazione, la piena partecipazione e l'inclusione nella società, la parità di opportunità, ma anche e soprattutto nel rispetto per la differenza e l'accettazione della diversità umana nonché nell'accessibilità, intesa nell'accezione più ampia del termine, ossia come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale, intellettiva, psichica e relazionale, di raggiungere un edificio (con le sue singole unità immobiliari e ambientali) e qualsiasi struttura, ivi compresi i luoghi all'aperto, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia (definizione, con modifiche ed integrazioni, tratta dall'art. 2 del DM 236 del 14-06-1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"). In questo contesto la fruibilità è intesa come la possibilità, per le persone, di poter utilizzare in modo completo, in condizione di comfort e con pieno godimento, spazi al chiuso e spazi all'aperto, arredi, attrezzature, oggetti d'uso, servizi informativi, strumenti hardware e software e di svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

In questa prospettiva l'accessibilità viene riconosciuta come diritto soggettivo e come requisito sine qua non per accedere ai diritti fondamentali quali l'istruzione, il lavoro, la salute, la mobilità, la vita indipendente, l'inclusione sociale, l'accesso alla comunicazione e all'informazione, la libertà di espressione e di opinione, la partecipazione. Se il principio di accessibilità diventa strumento di esercizio di diritti umani e più di altri è correlato al principio di non discriminazione, bisogna trascendere dal mero concetto di abbattimento di barriere architettoniche, dalle soluzioni "dedicate" alle persone con disabilità, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, da

un approccio progettuale privativo, eliminazione di barriere architettoniche, o fondato su interventi a macchia di leopardo, ad un approccio inclusivo, in base ai principi della progettazione universale, ossia al Design for All, design per la diversità umana come recita la Dichiarazione di Stoccolma del 2004, principi che si applicano indifferentemente sia agli oggetti che agli ambienti e agli spazi, ossia l'uso equo, flessibile, semplice ed intuitivo, trasmesso tramite informazioni semplici ed immediate indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle abilità personali, la tolleranza agli errori, il contenimento dello sforzo fisico, l'approccio e l'uso dello spazio da parte di chiunque. Nessun luogo è neutro e se i luoghi vengono pensati, costruiti, gestiti, vissuti dalle persone, le persone a loro volta ne vengono profondamente influenzate. L'inclusione passa quindi anche attraverso la bellezza dei luoghi e il benessere che si prova nell'esperirli, il sentirsi a proprio agio, sicuri, autonomi, comunicanti e partecipanti. E tutto questo al di là dello stato bio-psico-sociale di ciascun individuo. Ed è all'interno di questo preciso contesto culturale che i P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) trovano la loro ideale collocazione.

Già istituiti dalla Legge finanziaria del 28 febbraio 1986, sono stati generalmente non attuati, in quanto, molto probabilmente, troppo in anticipo rispetto al modo di intendere la correlazione fra gli spazi e gli individui. Da spazi e luoghi intesi come meri contenitori di corpi, per lo più in movimento, performanti e produttivi, che a questi devono adeguarsi, si è passati ad una attenzione sempre più approfondita nei confronti dell'individuo, portatore di specifiche istanze e di precipue differenze, e, di conseguenza, a luoghi più vivibili e sostenibili, abitabili nell'accezione più esaustiva e profonda del termine, da ognuno e da tutti, nei tempi pubblici e in quelli privati, a spazi su misura, accoglienti, riconoscibili e rassicuranti. Il progettare degli spazi acquisisce quindi una rilevante caratteristica sociale, comprendendo, nel prendersi cura della persona, anche il prendersi cura degli spazi di cui questa ha il diritto di fruire. Quindi,

oltre ad essere uno strumento strategico e interdisciplinare, è fondamentale che sia partecipato, prevedendo il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse, ossia dei cittadini, ma anche di chi temporaneamente può usufruire degli spazi oggetto di attenzione, come i turisti, e dinamico, aggiornabile mediante un costante monitoraggio degli interventi attuati e programmabili, non solo per valutarne l'efficacia, ma, anche e soprattutto, per rispondere in modo organico a chi quei luoghi e quelli spazi li vive e ne fruisce.

Come si può comprendere da questa premessa, i PEBA, oltre a richiedere una forte sinergia di intenti, sia per la loro elaborazione che, soprattutto, per la loro concreta realizzazione, rappresentano una sfida culturale che interroga tutti ed ognuno, i cittadini e chi li rappresenta, ponendo in primo piano non lo standard ma la differenza e la particolarità, non lo spazio a cui adattarsi ma l'adeguamento dello stesso alle necessità, e perché no ai desideri, di chi lo occupa e lo vive. Per questo si è pensato di proporre delle linee guida e di condividere un glossario contenente spunti per un pensiero comune senza il quale la sinergia e la comunicazione fra i vari attori che devono esservi necessariamente coinvolti rischiano di diventare "inaccessibili".

### **GLOSSARIO**

### **Accomodamento ragionevole**

Indica l'insieme delle modifiche e degli adattamenti necessari ed appropriati per assicurare alle persone condisabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali. Dette modifiche, da adottare in casi particolari non altrimenti gestibili, sono ragionevoli in quanto non impongono un carico sproporzionato o eccessivo. Nella progettazione pensata per un'utenza ampliata non si esclude tuttavia, riconoscendone anzi la necessità, il ricorso a soluzioni ragionevoli *ad personam*. L'accomodamento ragionevole riguarda molteplici ambiti, in particolare la libertà e la sicurezza della persona, l'educazione, il lavoro e l'occupazione, la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport.

Il rifiuto dell'accomodamento ragionevole costituisce discriminazione fondata sulla disabilità.

### **Barriere**

Le barriere sono definite differenziandosi tra:

- 1. Fattori ambientali che, con la loro presenza o la loro assenza, influenzano in modo negativo l'ambiente rendendolo sfavorevole, impedendo o limitando il diritto all'autonomia, alla mobilità, alla partecipazione, alla comunicazione, alla sicurezza, al benessere, alla bellezza. Le barriere ed il relativo grado di influenza si definiscono a partire dalle specificità della persona presa a riferimento in quanto il fattore ambientale che costituisce barriera, ad esempio, per una persona con disabilità motoria potrebbe non esserlo per una persona con disabilità di tipo diverso, e viceversa.
- 2. Fattori culturali di diversa natura che portano ad atteggiamenti, comportamenti, politiche che provocano discriminazione ed impediscono o limitano l'inclusione nella società.

Le barriere sono opposto di "facilitatori" (vedi).

### Benessere ambientale

Questa espressione talvolta si riferisce solo a quegli aspetti di qualità ambientale che

hanno effetti benefici sulla salute, ma in realtà abbraccia un significato più ampio.

Il benessere ambientale si riferisce allo stare bene, allo stare bene in un luogo perché quel luogo promuove accessibilità, inclusione, comfort, sicurezza, salute e garantisce l'integrità fisica degli abitanti.

Questa condizione si raggiunge quando si realizzano 3 diverse condizioni:

- 1. Determinate prestazioni ambientali: aspetti che hanno a che fare con l'igiene, umidità, temperatura, qualità della luce, dell'acustica, con la statica, con la sicurezza dei luoghi esterni ed interni, ecc. Il benessere ambientale presuppone sia il controllo di fattori ambientali quali gli aspetti microclimatici, il soleggiamento, l'arieggiamento, la qualità acustica, la qualità dell'illuminazione e più in generale il comfort visivo e uditivo, ma altresì comprende tutti quegli aspetti che maggiormente attengono la possibilità di muoversi e orientarsi nello spazio con facilità:
  - la fluidità dei percorsi,
  - le dimensioni e l'articolazione degli ambienti in modo tale da regolare la prossimità tra gliutilizzatori e da permettere una apprezzabile figurabilità dello spazio (importante anche per quanto concerne il senso di sicurezza percepita e oggettiva),
  - la possibilità di impiegare facilmente arredi e attrezzature da parte di tutti tenendo contodelle esigenze della più ampia gamma di utilizzatori,
  - la qualità estetica delle soluzioni adottate, del paesaggio costruito, delle sue componentie dei materiali utilizzati,
  - l'effetto della prima impressione che si riceve da uno spazio nel suo avvicinamento, al suo ingresso e nel suo utilizzo.

Alcuni fattori hanno un carattere oggettivo, altri, come ad esempio quelli che attengono la presenzadi elementi naturali o di marcature cromatiche o tattili, riguardano una sfera maggiormente personale e variabile in relazione alle caratteristiche dei singoli utilizzatori.

2. Garanzia del rispetto dei diritti umani e loro piena attuazione, cioè il diritto di avere una casa, di potersi muovere in autonomia, di partecipare attivamente alla vita sociale, ecc. Quando cioè si realizza la parità di diritti nella differenza, introducendo i concetti di eticità e uguaglianza. È etico quindi prendersi cura

dello spazio-tempo antropizzato, prestando soprattutto attenzione alla relazione che coloro che abitano instaurano con l'ambiente e come quest'ultimo non sia assolutamente neutro rispetto alla qualità di vita delle persone.

3. Conoscenza antropologica e fenomenologica dell'abitare, cioè con i diversi e molti modi di abitare lacasa, la città e il territorio, di percepire ed agire nello spaziotempo, di condurre una vita materiale eimmateriale piacevole "[...] perché non si può star bene, non si può abitare, non si può essere abitante se non in uno spazio che liberi, che faccia dialogare, che permetta l'andare a il venire, che non abbia barriere, barriere per nessuno" (cit. Massimo Cacciari, 2000).

### Camminabilità

La camminabilità è un concetto contiguo all'accessibilità e all'inclusione, giacché tali nozioni indagano l'ambiente antropizzato e finalizzano il loro operato a favorire il "camminare" (a piedi, con ausili o con mezzialternativi all'auto) in autonomia.

Mentre l'accessibilità e l'inclusione nascono nell'ambito culturale dei diritti all'abitare le strutture urbane da parte delle persone più fragili della società, la camminabilità nasce nel contesto della riflessione urbanistica collegata alla **pianificazione sostenibile**, alla qualità e al funzionamento delle stesse strutture urbane, ovveroalla loro riqualificazione rigenerazione.

Molti sono i punti di contatto fra i tre concetti che riguardano i percorsi urbani. Ad esempio, si interrogano su quanto i percorsi (marciapiedi, strade, piazze, ecc.) siano accessibili, usabili e utili, confortevoli, sicuri e piacevoli, come sono fra loro connessi e integrati, come vengono manutenuti, quali punti attrattivi e attivitàsono presenti, quali servizi di prossimità esistono. Tutto ciò per accrescere il benessere degli abitanti stabili e temporanei.

Nell'ambito della disciplina urbanistica, la camminabilità presuppone l'elaborazione del quadro d'analisi delle capacità di cui un luogo dispone per essere tale, cioè camminabile, e delle capacità individuali (avendo presente la variabilità umana) di muoversi al di là dell'uso dell'automobile, anzi riducendo l'uso. Tale quadro, oggi, è possibile grazie allo sviluppo degli strumenti informatici e delle tecniche computazionali che lavoranosu dati spaziali di dettaglio.

La conoscenza del quadro d'analisi consente ai decisori politici e ai progettisti di definire i requisiti e i contenuti dei piani urbani, di rimuovere gli ostacoli che l'attuale

città frappone alla completa fruibilità (accessibilità, uso, inclusione) dello spazio, di promuovere una vita più attiva e soddisfacente, di raggiungere una maggiore equità ed eguaglianza nell'uso delle funzioni e del funzionamento urbano e territoriale.

Quanto qui descritto può essere ricompreso nelle istanze promosse dalla "Città dei 15 minuti" che, a ben guardare, attinge a radici storiche e culturali promosse dal XIX secolo almeno.

### Comunicazione inclusiva

La comunicazione inclusiva è una comunicazione efficace, attenta alle diverse esigenze, coinvolge e riguardanon solo chi ha una disabilità, ma tutte le categorie in cui sono presenti pregiudizi sociali.

Segue la stessa logica dell'Universal Design (Universal Design for Learning, modello sviluppato dal Center for Applied Special Technology <a href="https://www.cast.org/about/about-cast">https://www.cast.org/about/about-cast</a>) impiegando un approccio centratosulla persona: fornisce in maniera efficace e in ogni contesto, la modalità più corretta di dare informazioni. Nello specifico, la comunicazione può essere multimediale (stampa, messaggistica, internet, megafono/altoparlante, ecc.), multisensoriale (vedi).

Si può così usufruire di molteplici sistemi e tecnologie di informazione e di comunicazione come ad esempio:pittogrammi, CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), Braille, guide podo-tattili, colori ad alto contrasto per la leggibilità di ambienti e contenuti, applicazioni dove le informazioni possono essere veicolate attraverso audiodescrizione, sottotitoli, immagini e qualsiasi integrazione possibile.

In breve, l'approccio utilizzato dalla comunicazione inclusiva è quello di essere efficace, rispettoso, accurato,

accessibile e pertinente per tutti, attraverso:

- la metodologia di comunicazione: approccio centrato sulla persona;
- il linguaggio, processi e parole privi di stereotipi e pregiudizi;
- le strategie, strumenti e modalità di comunicazione.

### Discriminazione – Discriminazione intersezionale

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, all'art. 2 Definizioni, così descrive la discriminazione:

per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare ilriconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

La Legge 1° marzo 2006 n. 67, all'art. 2 commi 2. 3. 4., così definisce la discriminazione:

- 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertàdi una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilitànei suoi confronti.

Sempre la Convenzione ONU, al Preambolo lettera (o) descrive la discriminazione multipla a cui le persone con disabilità possono essere soggette. Nel preambolo non nomina l'intersezionalità in modo diretto, ma nesottende il concetto:

Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette amolteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione.

Il concetto di intersezionalità viene proposto dalla sociologa statunitense Patricia Hill Collins e viene giuridicamente perfezionato dalla giurista Kimberlé Crenshaw nel 1989, con l'introduzione e l'uso del vocabolo *intersectionality*. L'intersezione si esprime tramite le diverse identità sociali a cui ogni singolo soggetto può appartenere (multidimensionalità), come il genere, l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità, l'etnia, la religione, il ceto sociale, ecc. Queste agiscono simultaneamente a diversi livelli e in diverse situazioni ampliando e moltiplicando le forme di discriminazione e le conseguenti marginalizzazioni politiche, culturali, sociali, ambientali ed economiche.

### **Facilitatori**

All'opposto e specularmente al termine barriere (vedi), i facilitatori si definiscono dividendosi in:

1. Fattori ambientali che influenzano in modo positivo l'ambiente rendendolo favorevole, promuovendo il diritto all'autonomia, alla mobilità, alla partecipazione, alla comunicazione, alla sicurezza, al benessere, alla bellezza. I facilitatori comprendono elementi fisici, percettivi, tecnologici, ausili.

Sono considerati facilitatori anche gli "accomodamenti ragionevoli" (vedi).

2. Fattori culturali di diversa natura che portano ad atteggiamenti, comportamenti, politiche non discriminatorie e che promuovono l'inclusione nella società.

### **Figurabilità**

Kevin Lynch introdusse questo termine nell'"Immagine della città" (The image of the city, 1960 MIT Cambridge Boston) definendo la figurabilità dello spazio aperto come "la qualità che conferisce ad un oggetto fisico un'elevata probabilità di evocare in ogni osservatore un'immagine vigorosa. Essa consiste in quella forma, colore o disposizione che facilitano la formazione di immagini ambientali vividamente individuate, potentemente strutturate, altamente funzionali. Essa potrebbe venire denominata leggibilità o visibilità in un significato più ampio, per cui gli oggetti non solo possono essere veduti, ma anche acutamente e intensamente presentati ai sensi".

Elevare la figurabilità dell'ambiente urbano significa facilitare la sua identificazione visiva e la sua strutturazione. La forma della città che favorisce l'identificazione di percorsi, nodi, quartieri o regioni, elementi attrattori o cospicui, favorisce altresì l'orientamento, la costruzione di mappe mentali identitarie negli abitanti e il manifestarsi di sensazioni positive, come il sentirsi a casa, nei diversi utilizzatori.

Il criterio di figurabilità può essere applicato anche alla scala dell'edificio e dell'unità spaziale. Costituisce un requisito di riferimento efficace nella riqualificazione per conferire agli spazi riconoscibilità, possibilità di comprenderne sviluppo e funzionamento, producendo così effetti positivi a livello percettivo, infondendo un senso di sicurezza e familiarità.

Questa caratteristica non è necessariamente associata a elementi statici, la forma urbana percepita figurabile ed anche bella e interessante interagisce con gli utilizzatori a livello sensoriale, comporta la presenza di spaziaperti e orizzonti lontani, di essenze vegetali variabili alle stagioni, la costruzione di spazi cadenzati da ritmi, da forme espressive, da possibilità di scelta.

### Multisensorialità

Si riferisce ad un processo percettivo cognitivo complesso, basato su sistemi attivi ed interconnessi, che coinvolge la pluralità dei sensi e fornisce una percezione multisensoriale, soggettiva e autoreferente nella costruzione del significato. Per poter comprendere il significato degli oggetti, degli spazi e degli ambienti, per interagire adeguatamente ed in sicurezza nei e con gli ambienti, per orientarsi e per utilizzare le attrezzature, l'ambiente deve comunicare contemporaneamente mediante informazioni sensoriali multiple, in modo che tutte le persone, incluse le persone con limitazioni sensoriali, cognitive, intellettive o esperienziali, possano drenare dal contesto le informazioni necessarie per la loro piena ed effettiva partecipazione. La progettazione basata sulla multisensorialità, che fornisce contemporaneamente diversi tipi di informazioni (visive, acustiche, tattili, olfattive, gustative o propriocettive) si rivolge ad un'utenza ampliata e riduce le barriere percettive, composte dalle barriere sensoriali delle informazioni sensorialmente non rilevabili e dallebarriere cognitive delle informazioni non interpretabili.

### **Orientamento – Wayfinding**

L'orientamento e il wayfinding sono due processi che consentono di muoversi nello spazio avendo cognizione di dove si è e del percorso, o dei percorsi, che si possono intraprendere (scelta) e percorrere (azione) per raggiungere una destinazione, che si tratti di un luogo all'interno della città o di un punto dell'edificio (piano, stanza, servizio).

Per farlo, il cervello costruisce delle vere e proprie mappe cognitive, ovvero

rappresentazioni mentali dello spazio, in cui chiunque impiega dei riferimenti basati in parte sulla propria esperienza e in parte sulle specifiche indicazioni fornite dall'ambiente attraverso la comunicazione ambientale che si compone di più elementi, tra cui la segnaletica.

Nello specifico, Orientamento è il processo cognitivo che consente di sapere dove si è, di riconoscere la propria posizione rispetto al contesto attraverso riferimenti spaziali e geografici.

Wayfinding (Kevin Lynch, 1960), letteralmente "trovare la strada", è un termine che riguarda l'associazione del processo decisionale e del movimento finalizzato ed efficiente (Montello, 2015) che consente di individuare il percorso e navigare nell'ambiente fino alla destinazione, compiendo delle scelte.

Le informazioni sulle caratteristiche dei percorsi sono determinanti per compiere tali scelte in maniera consapevole e libera, fondamentali per offrire la possibilità alla persona non solo di individuare il percorso per la destinazione prescelta ma anche di scegliere, di fronte a più opzioni, quella che risponde alle proprie esigenze (per es. tra un percorso breve che presenta dislivelli o uno più lungo ma più agevole).

L'importanza dell'orientamento e del wayfinding è tanto più evidente in emergenza. Nello specifico, è indispensabile identificare le vie di esodo, il percorso per raggiungere lo spazio calmo, le uscite di sicurezza accessibili (qualora non lo siano tutte) o altri presidi necessari per garantire la sicurezza di tutti.

Elementi fondamentali nel sistema di orientamento e wayfinding sono: il posizionamento strategico e la collocazione dei *landmark* (punti di riferimento); opportune soluzioni spaziali (forme, dimensioni, gerarchia di ambienti e percorsi); la segnaletica in relazione alla possibilità di essere vista, percepita e raggiunta; la completezza delle informazioni offerte in maniera multisensoriale e multimediale (per es. la differenziazione di essenze arboree sui viali stimola l'orientamento attraverso il senso dell'olfatto); la corrispondenza e la riconoscibilità di simboli e segni grafici utilizzati con il messaggio che si intende comunicare; l'illuminazione, sia per una buona visibilità degli ambienti e dei percorsi che per la lettura delle informazioni (mappe e segnali)ma anche come *landmark* (per es. illuminazione dei nodi strategici, ove si effettuano scelte di direzione, sui percorsi).

### **Usabilità**

Caratteristica o attributo qualitativo misurato mediante la facilità con cui un elemento dell'ambiente costruito, un prodotto, un dispositivo, un meccanismo o uno strumento, sia materiale che digitale, può essere utilizzato dal più ampio ventaglio di utenza, in condizioni di comodità e sicurezza, consentendo di raggiungere efficientemente gli obiettivi funzionali per i quali è concepito.

In ambito informatico, il concetto di usabilità si riferisce in genere al grado di facilità d'uso di un'applicazione (software) o un dispositivo (hardware) e più frequentemente di interfacce web, che permettano accesso e navigazione in modo intuitivo, semplice e veloce.

# LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEI PEBA

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di essere uno strumento operativo per gli Enti che dovranno redigere i P.E.B.A, ovvero tutti gli Enti che detengono un patrimonio edilizio e infrastrutturale che ospita servizi e spazi pubblici e luoghi di lavoro.

I principali interlocutori a cui ci si rivolge, soprattutto per il loro coinvolgimento con l'intero territorio e per una mappatura generale dell'accessibilità, sono i Comuni valdostani.

Il coinvolgimento dei Comuni è fondamentale in quanto sono in possesso delle risorse strumentali e delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto come ad esempio:

- la disponibilità dei dati relativi ai livelli di accessibilità dei percorsi e degli edifici;
- le informazioni necessarie per stabilire l'ordine di priorità degli interventi di adeguamento in base al reale utilizzo delle infrastrutture;
- raccolta delle criticità e degli interessi espressi dai cittadini nel corso del tempo.

### 1. AMBITI DI AZIONE DEI PEBA

Ogni singolo spazio che presenta elementi che ne limitano la fruizione è pertanto oggetto dei P.E.B.A.

Per semplificare il processo di realizzazione e di redazione dei P.E.B.A. possiamo dividere le azioni di intervento in tre macro-ambiti:

- ambito urbano comprensivo di:
  - ✓ percorsi e aree pedonali compresi nelle aree urbanizzate;
  - ✓ parchi giochi, per il tempo libero, per la pratica sportiva e aree verdi, ecc;
  - ✓ ambito dei trasporti e loro pertinenze (biglietterie, parcheggi dedicati ecc.)
- ambito edilizio:
  - ✓ uffici di enti pubblici;
  - ✓ edilizia residenziale pubblica;

- ✓ edifici scolastici;
- ✓ edifici ad uso sportivo;
- ✓ edifici sede di attività culturali, sede di associazioni e in generale per il tempo libero;
- ✓ edifici dedicati a servizi sanitari e assistenziali.
- ambito degli ambienti naturali e culturali:
  - ✓ parchi naturali, arre pic-nic, ecc;
  - ✓ sentieri, percorsi letterari, religiosi;
  - ✓ parchi archeologici;
  - ✓ luoghi di interesse culturale e paesaggistico.

Per la redazione dei P.E.B.A. vanno tenuti in considerazione i sistemi nei quali i vari ambiti entrano in relazione. In questo contesto risultano fondamentali i percorsi urbani a collegamento delle diverse unità edilizie.

Per il corretto svolgimento dei Piani è necessario dapprima svolgere le seguenti azioni:

- √ inquadramento e analisi approfondita del contesto urbano;
- ✓ Individuazione, tra i vari Enti e Amministrazioni coinvolti, degli edifici e degli spazi pubblici da rilevare e analizzare;
- ✓ Individuazione dei percorsi a collegamento degli edifici e degli spazi precedentemente presi in considerazione in modo da creare una rete funzionale di percorsi connessi.

### 2. SOGGETTI COMPETENTI E ACCORDI

Come già accennato in precedenza ogni Ente pubblico è tenuto per legge a redigere un P.E.B.A. riguardante il proprio patrimonio edilizio e infrastrutturale rivolto a spazi e servizi aperti al pubblico o luoghi di lavoro.

Il coordinamento tra i vari Enti è fondamentale nella redazione e programmazione dei P.E.B.A. in modo da garantire le migliori condizioni di accessibilità, inclusione e raggiungibilità dei luoghi.

Questo compito di coordinatore tra una pluralità di soggetti può essere assunto in maniera naturale dai Comuni che possono programmare e coordinare attraverso accordi con i vari Enti le attività concernenti l'accessibilità.

Per semplicità di elaborazione e coordinamento altri Enti potrebbero delegare la redazione del P.E.B.A direttamente al Comune medianti accordi circa le aree o edifici da includere direttamente nel piano.

### 3. PROCESSO PER L'ELABORAZIONE DEL PEBA



# 2.2) ELABORAZIONE DEL PIANO ANALISI PRELIMINARE RILIEVO ORGANIZZAZIONE DATI DEFINIZIONE PROGETTO ELABORAZIONE PEBA

# 2.3) PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE





### 2.1.1 - ATTO DI INDIRIZZO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con delibera di Giunta, il Comune manifesta la volontà di redazione del P.E.B.A. e ne argomenta le motivazioni.

### 2.1.2 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RDP

Il responsabile del procedimento individuerà i progettisti necessari all'esecuzione del piano, condividendone gli obiettivi, le tempistiche e la metodologia di comunicazione esterna.

### 2.1.3 - INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Il P.E.B.A. può essere elaborato sia da professionisti interni che esterni all'Amministrazione, professionisti che, in ogni caso, devono possedere tutti gli strumenti necessari per attuare gli interventi, fra i quali fondamentale importanza assume, oltre le competenze e la sensibilità al tema dell'inclusione, la formazione, in particolare relativa alla progettazione universale.

### 2.2.1 - ANALISI PRELIMINARE

Ricognizione degli edifici e delle strutture pubbliche, valutazione dell'importanza dei servizi erogati e analisi dei collegamenti tra i vari edifici e della loro fruibilità.

Ricognizione dell'inclusività dello spazio pubblico e del sistema di mobilità riferito ai trasporti.

Raccolta dei ritorni dalla collettività attraverso questionari, incontri con associazioni, passeggiate urbane.

Identificazione dei piani già esistenti da integrare ai PEBA.

### 2.2.1.1 - RISULTATI

Documento preliminare contenente la rappresentazione planimetrica degli interventi oggetti del piano.

Coordinamento con gli eventuali altri piani e programmazione delle reciproche integrazioni/modifiche, nonché una forte sinergia di intenti fra tutte le figure istituzionali che si occupano dei vari ambiti dell'esistenza civile.

### 2.2.1.2 - DATI PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA ALLA P.A.

I dati raccolti saranno funzionali al P.E.B.A. se riportano dati catastali, numeri civici, presenza di marciapiedi e tutto il necessario per identificare al meglio l'area. Per gli edifici diventa fondamentale disporre di planimetrie aggiornate e relative a tutti i piani frequentati dal pubblico e dal personale di servizio.

### 2.2.1.3 - ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E URBANO

L'analisi preliminare avviene tramite una ricognizione degli edifici e delle attrezzature pubbliche e il relativo sistema di mobilità prestando attenzione all'inclusività dello spazio pubblico.

Nello specifico si devono mettere a punto le seguenti attività:

- elenco degli edifici e delle attrezzature pubbliche, valutazione del servizio prestato e fruibilità dei vari collegamenti;
- analisi del sistema della mobilità (trasporto pubblico locale, attraversamenti e ciclo pedonale);

• analisi dello spazio pubblico soprattutto per quanto riguarda le condizioni di inclusività.

### 2.2.1.4 - ANALISI DEI FABBISOGNI DELLA COLLETTIVITA'

L'analisi dei fabbisogni della collettività si svolge principalmente attraverso la raccolta di questionari, incontri e passeggiate urbane e con incontri con le varie associazioni di settore.

In particolar modo è opportuno richiedere:

- l'età degli intervistati;
- se sono residenti o meno;
- la modalità e le motivazioni degli spostamenti;
- i luoghi maggiormente utilizzati;
- le difficoltà riscontrate relativamente alla fruizione di edifici e servizi.

### **2.2.2 - RILIEVO**

Le schede di rilievo devono contenere almeno i dati sotto riportati:

- livello di accessibilità rilevato;
- localizzazione;
- rilievo delle criticità: sopralluoghi, rilievi, documentazioni foto-video;
- planimetria con individuazione delle criticità con la scala più idonea per ogni singolo ambito;
- scheda per ogni criticità con dati di rilievo e fotografia.

Per le fasi di rilievo potrebbe essere utilizzato un sistema di compilazione a schede compilabili nelle quali vengono annotate dati e criticità rilevate. Per facilitare la compilazione, si indicano alla fine del presente documento due schede di rilevazione relative, rispettivamente, agli edifici e agli ambiti urbano, naturale e culturale.

Per annotare il reale stato di fatto è necessario che il rilievo sia svolto sul "campo". È vivamente consigliato il rilievo che preveda la partecipazione di associazioni e/o di persone portatrici di interesse, gli "stakeholders".

### 2.2.3 - ORGANIZZAZIONE DATI

Elaborazione del progetto per ognuna delle criticità presenti e stima dei costi.

Implementazione delle schede di rilievo con individuazione delle soluzioni e dei costi.

Definizione delle priorità di intervento in considerazione del grado di utilità e di rilevanza degli spazi.

Schede contenenti per ognuna delle criticità rilevate:

- Dati di rilievo;
- Fotografie;
- Proposte progettuali;
- Stima dei costi;
- Priorità.

Relazione finale per ogni singola fase del P.E.B.A.

### 2.2.4 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO

La proposta progettuale deve fornire a tutti i tecnici incaricati gli elementi su cui basarsi per le future scelte progettuali.

Le finalità del progetto sono:

- elaborare una stima dei costi;
- guidare il progetto esecutivo anche tenendo conto dei ritorni derivanti dalla partecipazione di cittadini e associazioni;
- stimolare la riflessione sui temi, culturali e tecnici, della progettazione per tutti.

Per ciascun ambito di intervento si dovrà stabilire una priorità di esecuzione e stabilirne un valore. Possono essere criteri di valutazione:

- la presenza di edifici con destinazione di interesse collettivo, aree verdi, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici, ecc;
- se gli edifici sono condizionati dalla tipologia d'uso della struttura, se di proprietà o in gestione, il tipo di criticità individuate, ecc;

• le modalità di accesso, la fruibilità di biglietterie e book-shop, la fruibilità degli spazi di ristoro, l'accessibilità dei diversi piani, la presenza di sistemi di informazione multimediali, la presenza di servizi igienici accessibili, ecc.

Ai fini della programmazione si raccomanda di stabilire un valore premiale alle aree o agli edifici che prevedano interventi programmabili nel breve periodo.

### 2.2.5 - PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEI P.E.B.A.

Elaborazione finale dei documenti costituenti i P.E.B.A.:

- documento relativo alle fasi preliminari;
- planimetria dello stato di fatto con evidenziati i vari ambiti oggetto dei p.e.b.a.;
- relazione generale contente metodologia ed esiti di ciascuna fase dei P.E.B.A;
- planimetria delle criticità rilevate alla scala più idonea;
- dossier composto dalle schede di tutte le criticità rilevate;
- conclusioni

### **2.3.1 - ADOZIONE**

Deposito per la raccolta delle osservazioni e presentazione alla collettività.

### 2.3.2 - APPROVAZIONE

La norma nazionale attualmente non disciplina le modalità di adozione e di approvazione e pertanto la procedura sopra indicata è solo suggerita e non vincolante.

La procedura, in continuità del percorso partecipativo, prevede:

- a) adozione da parte della Giunta comunale;
- b) deposito del P.E.B.A. per la raccolta delle osservazioni. il P.E.B.A. viene pubblicato sul sito istituzionale del comune e messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. entro i successivi 60 giorni devono pervenire le osservazioni. entro i 15 giorni successivi all'adozione in giunta comunale, viene svolto un incontro pubblico per presentare ed illustrare il P.E.B.A.;
- c) nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei 60 giorni di cui al punto b) devono venire inviate le risposte alle osservazioni e queste devono essere pubblicate sul sito comunale;

- d) entro i successivi 30 giorni il P.E.B.A. viene approvato in consiglio comunale;
- e) IL P.E.B.A. approvato è trasmesso alla Regione Valle d'Aosta per l'avvio delle fasi di monitoraggio di competenza.

### 2.4 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Per l'attuazione dei P.E.B.A. e delle successive integrazioni è necessario che il R.D.P. assuma le funzioni di coordinamento e segua gli aspetti legati alla comunicazione avvalendosi di collaboratori sia interni che esterni all'amministrazione.

In particolare il R.D.P. dovrà:

- facilitare la comunicazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti, in particolare tra l'Amministrazione locale e altri soggetti esterni (altri Enti, imprese, progettisti, privati, ecc.);
- monitorare gli interventi del P.E.B.A. e aggiornare il personale dipendente dell'amministrazione comunale;
- gestire ed aggiornare costantemente il P.E.B.A.

La definizione delle priorità di intervento per l'abbattimento di qualsiasi forma di barriera architettonica deve tener conto delle programmazioni in essere e della presenza di bandi di finanziamento.

I progetti in essere dovranno altresì essere integrati con i progetti previsti dal P.E.B.A.

Il P.E.B.A. viene attuato con una programmazione delle opere a cadenza triennale, periodo a cui riferire il conseguente monitoraggio e aggiornamento a seguito di:

- interventi attuati;
- nuove esigenze;
- occasioni di intervento in programma.

Il P.E.B.A. permette quindi di censire e programmare interventi sull'esistente e contemporaneamente di gettare le basi su quello che verrà costruito negli anni futuri.

Nel lungo periodo i P.E.B.A. dovranno costituire parte integrante dei regolamenti edilizi comunali, nei quali potranno, a titolo esemplificativo, essere inseriti:

- incentivi verso una migliore qualità ambientale diffusa che si rifaccia ai principi dell'Universal Design;
- l'installazione di ascensori che rispondano ai requisiti del D.M. 236/89;

- l'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico anche in caso di cambio di destinazione e di manutenzione straordinaria;
- scale con larghezza netta superiore ai 105 cm., in quanto, se non rispondenti a tale requisito, non possono essere considerate adattabili e quindi vanno abbinate ad un ascensore o ad una piattaforma elevatrice;
- gli spazi e i luoghi all'aperto (parchi, giardini pubblici, sentieri, ecc.) dovranno essere il più possibile inclusivi.

# DISCIPLINA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

- ➤ Legge finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986, che, all'art. 32, comma 20, dispone che "non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384" e, al comma 21, "per gli Uffici Pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che all'articolo 24, comma 9, ha stabilito che "i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986" siano "modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate".
- Il comma 11 dello stesso art. 24 della legge 104/1992 impone l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e il successivo art. 26 sancisce il diritto di accesso ai mezzi di trasporto pubblico alle persone con disabilità;
- ➤ DPR. 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" che all'articolo 3 stabilisce che nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici siano scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione degli edifici e spazi privi

di barriere architettoniche e, all'art. 4, definisce i criteri generali d'intervento relativi agli spazi pubblici ed alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale indicando la necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone con disabilità;

- PPR. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" all'art. 82, commi 8 e 9, riprende le prescrizioni di cui ai sopra citati commi 9 e 11 dell'art. 24 della legge n. 104/1992, relativamente all'estensione della normativa agli spazi urbani e all'adeguamento dei Regolamenti Edilizi, e dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle norme sopra citate, salvo perdere di efficacia se le norme contenute negli stessi siano contrastanti con tali prescrizioni;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità". Con tale norma l'Italia si è assunta l'impegno di adottare tutti gli atti, le azioni, le politiche necessarie per un deciso cambio di strategia nell'affrontare le tematiche della disabilità, in maniera tale da rendere concreti i diritti che sono sanciti all'interno della Convenzione ONU;
- la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità.", all'art. 11 prevede benefici a favore delle persone con disabilità, attraverso iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della l. 104/1992, ed in particolare l'art. 14 che tra le azioni positive prevede l'intervento regionale finalizzato a sollecitare gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986).

# SCHEDE DI RILIEVO

ALLEGATO 1										
,,	_									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (edifici)										
Nome Edif	icio			Amministrazio	ne					
INDIRIZZO	1									
FOGLIO		PART.			SUB					
RILEVATO	RE			DATA RILIEVO						
Rif	AMBITO DI	VERIFICA	Rif No	rmativo	SI	NO	NOTE			
1	ACCESSIBIL	ITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTE	RNI							
1.1		cheggi riservati a persone		503/96 art. 10	l		I			
	con disabili	tà, in prossimità all'edificio	D.M. 2	36/89						
	considerato?		art. 4.2	2.3 e 8.2.3						
1.2	La segnalet rispetta la r	ica verticale esistente normativa?	D.P.R. D.M. 2	503/96 art. 10 36/89						
			art. 4.2	2.3 e 8.2.3						
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. D.M. 2	503/96 art. 10						
				2.3 e 8.2.3						
1.4		io riservato è raccordato o è e ad un percorso pedonale in	D.P.R. D.M. 2	503/96 art. 16						
	piano privo	di collegamento tra		2.3 e 8.2.3						
	parcheggio	e accesso all'edificio?								
1.5		di avvicinamento all'edificio								
		o presenta ostacoli al li persone su sedia a ruote,								
		presenza di pali di pubblica ne, semafori, segnali stadali								
	e/o pubblic	itari e arredi pesanti								
		fioriere ecc.) e leggeri trelliere ecc.)?								
1.6		interno di eventuali								
		tili di pertinenza ,ha ninima di 150 cm?( se no								
		nelle note la misura)								
1.7		interno di eventuali tili di pertinenza ha	D.P.R. D.M. 2	503/96 art. 15						
	pavimentaz	ione compatta adatta al		2. e 8.2.						
		persone su sedia a ruote e o di calpestio regolare, privo								
		ioni ed elementi sporgenti								
1.8	La pavimen	tazione di accesso		503/96 art. 15						
		e adatta al transito di sedia a ruote e ha un piano	D.M. 2 art. 8.2	•						
	di calpestio	regolare, privo di								
	dalla pavim	ni ed elementi sporgenti entazione?								
	1				1	1				

1.9	La zona antistante/retrostante la porta di accesso è complanare e con una profondità > a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1.		
1.10	per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.11 e 8.1.11.		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89		
	plattaloffila elevatrice o un servoscala:	art. 4.1.11 e 8.1.12/13.		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.11 e 8.1.11.		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1.		
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta di almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1.		
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 art. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		
2	SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 art. 4.1.6 e 8.1.6		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 e 8.1.6		

2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 art. 8, 15, 23 D.M. 236/89 art. 4.1.6 e 8.1.6	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 art. 4.1.6 e 8.1.6	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime di 80 x120 cm?	D.P.R. 503/96 art. 13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	
3.3	La porta del'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm. ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (h=100 cm. da terra)	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10	

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10		
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambe i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10		
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm. dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10		
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm. oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10		
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm.,fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 e 8.1.10		
4	PERCORSO INTERNO	I		1
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.12		
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.12		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.12		

4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 1, 15 e 17 D.M. 236/89 art. 4.3		
4.6	La luce netta delle porte interne è di almeno 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 art. 1, 15 e 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 art. 1, 15 e 17 D.M. 236/89 art. 4.3		
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/ sensoriali?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 23 D.M. 236/89 art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 23 D.M. 236/89 art. 4.1.4 e 8.1.4		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 23 D.M. 236/89 art. 4.1.4 e 8.1.4		
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 23 D.M. 236/89 art. 4.1.4 e 8.1.4		

ALLEGATO	2								
SCHEDA DI	RILIEVO AMBITO URBANO NATURALE E	CULTURALE	N.						
Denomina	zione spazio esterno:	Amministrazion	e:						
Indirizzo:		L							
FOGLIO	PART				SUB				
Rilevatore	1	Data rilievo:							
Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE				
1	PAVIMENTAZIONE				1				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 D.M. 236/89							
		art. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1							
1.2	La pendenza strasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 D.M. 236/89 art. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.2							
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.2.2 e 8.2.2							
1.4	Ci sono elementi del percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.2.2 e 8.2.2							
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 5 e 6 D.M. 236/89 art. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1							
2	DISLIVELLI	L							
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 7 D.M. 236/89 art. 4.1.10,4.1.11,8.1.10 e 8.1.11							
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 7 D.M. 236/89 art. 4.1.10,4.1.11,8.1.10 e 8.1.11							

2.3	E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 7 D.M. 236/89 art. 4.1.10,4.1.11,8.1.10 e 8.1.11
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 D.M. 236/89 art. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13
3	OSTACOLI	
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1
4	PARCHEGGIO	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 e 8.2.3
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 e 8.2.3
4.3	E'presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art.2
5	VARIE	
5.1	E'necessario sostituire il semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato'	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art.8.2.1

### PEBA VALLE D'AOSTA

5.4	vi sono nelle vicinanze servizi igienici accessibili, spazi di ristoro, sistemi di informazione multimediale?		
5.5	le eventuali biglietterie sono accessibili?		



### **AVVISO**

# RIVOLTO AI COMUNI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ASOSTEGNO DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### RICHIAMI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- Articolo 14, comma 2, legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità";
- ➢ articolo 70 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 "Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025";
- ➢ deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 6 febbraio 2023 "Approvazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni delle risorse statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022 per la progettazione di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità";
- ➢ deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui alla legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21, e dell'avviso rivolto ai comuni valdostani per l'accesso ai relativi finanziamenti.

### 1. Finalità e risorse

Allo scopo di incentivare i Comuni valdostani all'adozione del PEBA, l'Amministrazione regionale concede un contributo a sostegno delle spese per la sua predisposizione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e pari a euro 125.092,67 per l'anno 2024 (di cui euro 25.092,67 di risorse statali assegnate con DPCM 10.10.2022) e euro 100.000 annui per gli anni 2025 e 2026.

### 2. Chi può presentare domanda

I Co	mun	ni singo	li o in forma assoc	iata della Regione	Valle d'Aosta	che si impegna	no a predisporre
il Pl	EBA s	second	o le Linee guida me	etodologiche appro	ovate con deli	berazione della	Giunta regionale
n	d	el	_·				

Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.

I Comuni possono presentare domanda di contributo anche in forma aggregata, attraverso l'individuazione di un Comune/Unité des Communes capofila. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune, in relazione alla propria popolazione residente (vedi punto 3), e viene concesso ed erogato in un'unica soluzione al Comune capofila. Il Comune capofila è individuato come unico soggetto interlocutore nel rapporto con la Regione, in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi relativi al PEBA da realizzarsi in forma aggregata.

### 3. Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 70% della spesa sostenuta dai Comuni per la predisposizione del PEBA. Il contributo non può, in ogni caso, superare i seguenti importi stabiliti in relazione alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda:

- ✓ euro 5.000,00 per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- ✓ euro 10.000,00 per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- ✓ euro 20.000,00 per i Comuni con popolazione residente tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- ✓ euro 40.000,00 per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

Ai fini della concessione del contributo, il Comune/Comune capofila/Unité des Communes dichiara di impegnarsi a predisporre il PEBA seguendo la prassi metodologica di cui alle Linee guida regionali allo scopo di assicurare un risultato di qualità e il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- gli enti garantiscono l'attuazione di una fase di partecipazione di portatori di interesse ritenuti rilevanti, motivandone la scelta;
- l'ambito oggetto del PEBA è tale da garantire un sensibile miglioramento dell'accessibilità di spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo. In tal senso, il PEBA non dovrà configurarsi come una mera sommatoria di luoghi e di interventi volti alla rimozione di singole barriere architettoniche, bensì come un sistema integrato di azioni spaziali su itinerari, percorsi, spazi aperti ed edifici;
- le soluzioni proposte dal PEBA sono coerenti ed efficaci al superamento delle criticità rilevate;
- gli Enti producono la documentazione di cui al punto 2.2.5 delle Linee guida:
  - documento relativo alle fasi preliminari;
  - planimetria dello stato di fatto con evidenziati i vari ambiti oggetto dei PEBA;
  - relazione generale contente metodologia ed esiti di ciascuna fase dei PEBA;

- planimetria delle criticità rilevate alla scala più idonea;
- dossier composto dalle schede di tutte le criticità rilevate;

### 4. Criteri di priorità per la formazione della graduatoria

I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse annualmente disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, potrà essere concesso all'ultimo Comune utilmente collocato in graduatoria un importo inferiore ai massimali stabiliti al punto 3. E' facoltà del Comune accettare o meno tale minore finanziamento.

### 5. Come e quando presentare la domanda

Le domande sono inviate all'indirizzo PEC <u>politiche sociali@pec.regione.vda.it</u> entro il giorno 31 marzo delle annualità 2024, 2025 e 2026, utilizzando il modulo pubblicato nell'apposita sezione del sito e, in caso di esercizio associato della predisposizione del PEBA, inviando anche la convenzione sottoscritta dai Comuni associati.

### 6. Procedura

I contributi sono concessi sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di presentazione. Il soggetto competente accerta la completezza e la regolarità della domanda. All'esito dell'istruttoria le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento dei fondi annuali a disposizione (vedi punto 1.).

Laddove l'ammontare complessivo della spesa ammissibile in relazione alle domande finanziabili pervenute entro il 31 marzo risulti superiore alla dotazione finanziaria del corrispondente esercizio, le domande non finanziate conservano la loro validità e in caso di disponibilità di ulteriori risorse in corso di esercizio la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico suddetto.

Le domande pervenute dopo il 31 marzo, qualora ammesse a contributo, sono finanziate con imputazione della spesa all'esercizio successivo.

### 7. Concessione del contributo

Il contributo è concesso con provvedimento dirigenziale da adottarsi entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento il Comune/Ente capofila affida l'incarico per la predisposizione del PEBA e trasmette alla struttura regionale Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, copia della determina di affidamento. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centoventi giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore, si procede alla revoca del contributo.

### 8. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti voci:

- costo corrispondente al compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte del servizio/fornitura per la realizzazione parziale o totale dell'attività (di studio, tecnica, altro), relativa alla predisposizione del PEBA (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA);
- costi sostenuti e documentati per realizzare iniziative/eventi connessi alla fase di partecipazione di cui punto 2.2.1.4 delle Linee guida regionali;
- costo sostenuto per spese di stampa o simili collegate agli eventi suddetti o comunque riconducibili alla predisposizione del PEBA (IVA inclusa).

### 9. Tempistiche per la redazione dei PEBA

Il termine per l'adozione del PEBA è fissato in un anno solare dalla data di affidamento dell'incarico. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore, si procede alla revoca del contributo.

### 10. Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato per una quota pari al 50 percento dell'importo concesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di concessione e, per la restante quota, a seguito dell'approvazione del PEBA da parte dell'organo comunale competente, redatto sulla base delle Linee guida regionali, e della presentazione di copia delle fatture quietanzate relative alle spese di cui al precedente punto 8, unitamente alla dichiarazione attestante quanto segue:

- di aver adottato il PEBA entro i termini previsti al presente articolo e di aver realizzato il PEBA:
- nel rispetto delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. del ;
- nel rispetto delle modalità e termini di cui al presente Avviso;
- nel rispetto dei criteri di qualità indicati al punto 3, assunti a riferimento quali criteri di valutazione per il PEBA.

L'erogazione della somma debitamente documentata verrà effettuata a favore dell'ente beneficiario entro 60 giorni dalla data di presentazione.

### 11. Controlli e revoche

L'ufficio accessibilità della Struttura regionale Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti all'ente beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 8. Nel caso in cui, a seguito dei controlli suddetti, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procederà alla revoca del contributo.